

UNDER 15 2023/2024

FASE DI QUALIFICAZIONE al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025

COMPLETAMENTO ORGANICO UNDER 16 REGIONALE 2024/2025

Sulla base di quanto previsto dal “*Regolamento Campionati Giovanili 2023/2024 e Composizione Organici Campionati Giovanili 2024/2025*” pubblicato sul CU C.R.E.R. n. 23 del 13.09.2023, il presente documento regola:

- 1)** le quote del campionato UNDER 15 PROVINCIALE 2023/2024 per l'ammissione alla fase di qualificazione al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025
- 2)** la fase di qualificazione al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025, che si svolgerà al termine dei campionati UNDER 15 (provinciali e regionali) 2023/2024
- 3)** le modalità dell'eventuale completamento organico del campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025

1) QUOTE UNDER 15 PROVINCIALE 2023/2024 per la partecipazione alla fase di qualificazione al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025

Al termine dei campionati UNDER 15 (provinciali e regionali) 2023/2024, le ultime 4 squadre classificate di ciascun girone di UNDER 15 REGIONALE 2023/2024 (n. 16 squadre totali) e le 20 migliori classificate (campioni provinciali esclusi) dei campionati UNDER 15 PROVINCIALE 2023/2024 disputeranno una fase di qualificazione al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025.

Le n. 20 squadre provenienti dai campionati UNDER 15 PROVINCIALE 2023/2024 saranno così ripartite tra le varie Delegazioni Provinciali:

- Delegazione di Piacenza: n. 3 società (la finalista perdente e le seconde classificate di ciascun girone);
- Delegazione di Parma: n. 2 società (la finalista perdente e la vincitrice della finale 3[^]/4[^] posto);
- Delegazione di Reggio Emilia: n. 2 società (la finalista perdente e la vincitrice della finale 3[^]/4[^] posto);
- Delegazione di Modena: n. 3 società (la finalista perdente e le squadre eliminate in semifinale);
- Delegazione di Bologna: n. 3 società (la finalista perdente e le squadre eliminate in semifinale);
- Delegazione di Ferrara: n. 2 società (la seconda e la terza classificata del girone unico);

- Delegazione di Ravenna: n. 2 società (la finalista perdente e la vincitrice della finale 3[^]/4[^] posto)
- Delegazione di Forlì-Cesena: n. 1 (la seconda classificata del girone unico);
- Delegazione di Rimini: n. 2 società (la finalista perdente e la vincitrice della finale 3[^]/4[^] posto).

2) FASE DI QUALIFICAZIONE al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025

La fase di qualificazione si disputerà indicativamente nei mesi di maggio e giugno 2024.

Parteciperanno n. 36 squadre così suddivise:

- n. 16 squadre provenienti dal campionato UNDER 15 REGIONALE 2023/2024 (le ultime 4 classificate di ciascun girone);
- n. 20 squadre provenienti dal campionato UNDER 15 PROVINCIALE 2023/2024 individuate attraverso le quote provinciali sopra indicate.

Le n. 36 squadre saranno suddivise in n. 6 gironi da n. 6 squadre ciascuno, del tipo all'italiana e con partite di sola andata (n. 5 giornate di calendario).

I gironi saranno composti dal C.R.E.R. sulla base di macroaree territoriali.

All'interno di ciascun girone non potranno essere inserite più di n. 3 squadre provenienti dal campionato UNDER 15 REGIONALE 2023/2024.

Il calendario sarà stabilito ad insindacabile giudizio del C.R.E.R.

Le prime due classificate di ciascun girone saranno ammesse a partecipare al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025, salvo le preclusioni e/o esclusioni previste dal S.G.S.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al secondo posto in classifica di ciascun girone si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 comma 6 prima parte NOIF.

Pertanto si procederà con gara di spareggio, in campo neutro, con tempi supplementari (da 10 minuti l'uno) ed eventuali rigori tra le due squadre a pari punteggio oppure, in caso di tre o più squadre a pari punteggio, tra le due squadre meglio classificate sulla base della classifica avulsa redatta secondo quanto previsto dal predetto art. 51 comma 6 prima parte NOIF.

Per le restanti posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 51 comma 6 seconda parte NOIF.

Relativamente alla fase di qualificazione si applica l'art. 19 co. 8 del Codice Giustizia Sportiva:

- le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato, che non abbiano prodotto una squalifica, non hanno efficacia;
- la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari... omissis... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio - promozione previste dall'art. 49 lett. c) punto 1), 24 sesto capoverso NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21 co. 6.

Trattasi di competizione a rapido svolgimento.

Trattasi di competizione a rapido svolgimento, con squalifica per recidiva alla seconda ammonizione.

3) GRADUATORIA COMPLETAMENTO ORGANICO UNDER 16 REGIONALE 2024/2025

In caso di rinuncia, mancata iscrizione, preclusione e/o esclusione ecc... delle società ammesse, sul campo, a partecipare al campionato UNDER 16 REGIONALE 2024/2025, l'eventuale completamento dell'organico avverrà, su base regionale, attraverso un'apposita graduatoria che sarà stilata tra le società classificate dal terzo al sesto posto di ciascun girone della predetta fase di qualificazione.

Tale graduatoria terrà conto, nell'ordine:

- della posizione di classifica nel girone;
- del quoziente punti/gare disputate nel girone;
- del quoziente differenza reti/gare disputate nel girone;
- del quoziente reti segnate/gare disputate nel girone;
- della miglior "Coppa Disciplina" nel girone;
- della miglior "Coppa Disciplina" nell'intero campionato di appartenenza 2023/2024;
- del sorteggio a cura del C.R.E.R.

4) NORME DI RINVIO

Il presente Regolamento potrà essere modificato a discrezione e insindacabile giudizio del C.R.E.R., con apposito documento che sarà pubblicato sui C.U. C.R.E.R.

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme federali, al CU SGS n. 1 2023/2024 ed al CU CRER n. 23 del 13.09.2023.